



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione Terza Civile – Settore procedure Concorsuale

Il Giudice Designato, dott. Camilla Ovi

nel procedimento iscritto al n. r.g. [REDACTED] **VOLONTARIA GIURISDIZIONE V.G.**;
vista l'istanza depositata in data 28/3/2025 da [REDACTED].L., con sede in Sassuolo (MO), Via [REDACTED], C. [REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocato [REDACTED], del Foro di Modena, ex art. 22 CCII, con la quale chiede di: *“1) autorizzare l'accettazione della proposta di acquisto del ramo di azienda formulata da [REDACTED] conseguentemente la cessione del ramo d'azienda alla società [REDACTED] alle condizioni indicate nell'offerta vincolante del 30 gennaio 2025, così come rinnovata il 26 marzo 2025 e relativi allegati, il tutto nel più breve tempo possibile e previo espletamento di quanto l'Ill.mo Tribunale vorrà disporre al fine di rispettare il principio di competitività nella selezione dell'acquirente;*

2) disporre che la cessione avvenga senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., ferma restando l'applicazione dell'art. 2112 c.c.;

3) stabilire che la cessione del ramo di azienda potrà essere attuata, nel caso, anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata ai sensi dell'art. 22 comma 1-bis CCII;

4) adottare ogni più opportuno provvedimento o misura”;

visto il disposto dell'art. 22, comma 1, lett. d) CCII, il quale dispone che “Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: ... d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta

fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente”;

visto l'art. 22, comma 2, CCII secondo cui *“il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”;*

sentite le parti e acquisito il parere dell'esperto;

OSSERVA

Con istanza del 28/3/2025 [REDACTED] ha chiesto l'autorizzazione alla cessione del ramo di azienda, come meglio descritto nell'istanza medesima, a [REDACTED] ai sensi dell'art. 22 CCII, sulla base dell'offerta formulata, per un prezzo di euro 400.000, con possibilità di accollo dei debiti per TFR e ratei non goduti dei dipendenti. La cessione del ramo di azienda risulta funzionale alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori ed è coerente con il piano proposto da [REDACTED] che prevede la parziale discontinuità gestoria del ramo di azienda oggetto di trasferimento e una parziale continuità diretta¹, il che dovrebbe consentire il pagamento di tutti i creditori nell'arco temporale considerato (31/12/2024-31/12/2027).

Con provvedimento del 1/4/2025 si è provveduto a: a) estendere il contraddittorio a tutti i creditori interessati (da considerarsi, in assenza di ulteriori specificazioni, quelli indicati nell'elenco creditori, doc. 3); b) consentire alla ricorrente di depositare una stima (anche sommaria) del ramo di azienda oggetto di trasferimento; c) acquisire il parere dell'Esperto; d) procedere alla nomina di un ausiliario, riservando, all'esito, ogni e più opportuna determinazione in ordine alla competitività nella selezione dell'acquirente.

All'udienza del 23/4/2025, nonostante le notifiche regolarmente eseguite nei confronti dei creditori, nessuno di essi è comparso. Sono stati sentiti l'Esperto e l'Ausiliario nominato, i

¹ Più specificamente, il piano prevede: “1. La cessione del Ramo di Azienda ad una società a responsabilità limitata di diritto italiano per il corrispettivo provvisorio di Euro 133.647,31 (e trasferimento di debiti per TFR e ratei personale ricompresi nel Ramo di Azienda per complessivi euro 266.352,69). 2. Il Piano prevede che il risanamento intervenga tramite la continuità aziendale e la prosecuzione dell'attività relativa agli ulteriori contratti di appalto in essere. 3. Perfezionamento di un nuovo contratto di appalto con decorrenza 01/01/2025 per l'impiego di circa 90 dipendenti. 4. Acquisizione di eventuali ulteriori nuovi contratti di appalto che sono stati sottoposti alla società”.

quali hanno sostanzialmente espresso parere favorevole in ordine all'operazione di cessione dell'azienda. L'Esperto, nel proprio parere in atti, ha concluso, nei seguenti termini: *“La cessione del ramo d'azienda, pur con tutte le riserve e precisazioni sopra evidenziate, appare vantaggiosa, coerente e funzionale rispetto alla continuità aziendale in quanto consentirebbe di monetizzare per € 400.000,00, un asset relativo ad un contratto di appalto in fase di esaurimento e non foriero di ulteriori potenziali profitti, ma altrimenti destinato – a fronte della cessazione degli effetti del contratto di appalto stipulato con [REDACTED] - alla dismissal senza conseguire alcun avviamento. La cessione di detto ramo, in considerazione degli ulteriori contratti sottoscritti e del personale attualmente in forza alla società, non pregiudica in alcun modo la continuità aziendale.*

Detta cessione non pregiudica in alcun modo la migliore soddisfazione dei creditori, non sottraendo loro alcuna garanzia del credito, consentendo alla società di introdurre nelle casse sociali una liquidità aggiuntiva – altrimenti non realizzabile - tale da permettere di ridurre la propria esposizione debitoria, con particolare riferimento ai debiti nei confronti del personale dipendente”.

L'Ausiliario, pur segnalando una serie di criticità connesse alla formulazione dell'offerta (pagg. 5-7 relazione), ha concluso, nella propria relazione, *“che la cessione del ramo di azienda “Tonnie” attuata senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2 c.c. sia funzionale rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori di [REDACTED]*

La ricorrente si è detta disponibile a perfezionare talune criticità relative all'offerta sottolineate dall'Ausiliario, chiedendo termine sino al 28/4/2025 per procedere all'incombente. In data 28/4/2025 la ricorrente ha provveduto a depositare una nota autorizzata, cui risulta allegata un'integrazione e modifica della proposta di acquisto del ramo di azienda, nonché copia di assegno circolare a titolo di caparra in favore di [REDACTED] ricevuto dall'Esperto.

Tanto premesso, i presupposti cui la legge subordina l'autorizzazione sono individuati nel comma 1 dell'art. 22 CCII e sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. La funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale mira ad evitare la disgregazione dei valori. Sotto connesso profilo, si osserva che tale requisito risponde alla finalità della stessa composizione negoziata costituita dal perseguimento del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, con la

conseguenza che l'atto deve iscriversi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2, lettera b) del Codice della Crisi. La tutela degli interessi dei creditori consiste nella garanzia della migliore soddisfazione possibile. Ai fini della salvaguardia di tale interesse, la valutazione del Tribunale dovrà essere diretta a verificare che i creditori non siano pregiudicati dalla vendita dell'azienda nel contesto della composizione negoziata (sul punto, vedasi, Trib. Milano, 12 agosto 2023, Est. Agnese, in www.dirittodellacrisi.it).

Tanto chiarito, preliminarmente va affermata la regolare instaurazione del contraddittorio, che ha previsto il coinvolgimento non solo della ricorrente, dell'Esperto, dell'Ausiliario, ma altresì di tutti i creditori.

Passando alla verifica dei presupposti sostanziali, occorre premettere che la società non aveva in precedenza richiesto misure protettive e cautelari, pertanto non era noto il percorso precedentemente intrapreso. Dall'audizione dell'Esperto è emerso che il piano si trova ancora in una fase primordiale e che non sono state intavolate concrete trattative con i creditori (perlopiù dipendenti ed enti previdenziali ed erariali, con i quali sono in corso delle rateizzazioni). Il piano prevede che il risanamento intervenga grazie agli introiti derivanti dalla cessione del ramo d'azienda, nonché tramite la continuità aziendale e la prosecuzione dell'attività relativa ai contratti di appalto in essere, oltre all'acquisizione di eventuali ulteriori nuovi contratti di appalto che sono stati proposti alla società. Nel corso dell'udienza è stato chiarito che sono già stati attuati alcuni elementi di discontinuità rispetto alla gestione precedente: in particolare, dall'inizio del 2025 il compenso dell'amministratore è stato ridotto dell'80%; vi è stato un aumento delle tariffe per gli appalti; sono poi stati rivisti i costi di gestione.

Tanto chiarito, sotto il versante della verifica della funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale, non può che rilevarsi che in assenza della cessione il ramo di azienda, esso verrebbe dismesso a far data dal 26/5/2025 (cfr. sul punto parere Esperto pag. 26), pertanto detto requisito può ritenersi sussistente *in re ipsa*, posto che in assenza della cessione non vi sarebbe alcuna continuazione dell'attività di impresa ed anzi, la società dovrebbe sostenere gli oneri dovuti al licenziamento dei dipendenti. In tal modo, la cessione consente di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività. La vendita, in definitiva, appare dunque funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa.

Passando all'esame del congiunto requisito della migliore soddisfazione dei creditori, la cessione dell'azienda deve rispondere all'interesse del ceto creditorio all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale, cui l'operazione deve ritenersi preferibile. Sul punto, sono condivisibili le valutazioni dell'Ausiliario, il quale osserva che in caso di liquidazione giudiziale il ramo di azienda non sarebbe ormai più in esercizio, essendo prossima la scadenza del contratto di appalto (26/5/2025), pertanto è evidente come in uno scenario liquidatorio il ramo di azienda non verrebbe in alcun modo valorizzato, con dispersione definitiva dei valori correlati alla continuità aziendale.

Concorre alla valutazione del presupposto costituito dalla migliore soddisfazione dei creditori la valutazione della congruità del prezzo di vendita. La ricorrente ha provveduto al deposito di una relazione di stima, su cui si è espresso anche l'Ausiliario, contestando il metodo utilizzato, ma giungendo a risultati comunque inferiori all'offerta (pag. 10 relazione). In ogni caso, l'espletanda competizione (su cui *infra*) consentirà di verificare ulteriori interessamenti ed eventualmente ricevere offerte migliorative. Del resto al paragrafo 12.1, Sezione III, del Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, così come integrato dal D.M. 21 marzo 2023, si legge che il ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente ha la finalità di “sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori”. Le modalità di pagamento del prezzo, così come riviste, prevedono sì una possibilità di accollo del prezzo, ma con riferimento ad una categoria di creditori che gode di un privilegio assai elevato e che troverebbe soddisfazione dalla cessione dell'azienda anche nell'ambito di altre procedure di matrice concorsuale, ivi incluse quelle liquidatorie.

La vantaggiosità della vendita per i creditori deriva altresì dal trasferimento delle posizioni dei dipendenti, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario del risanamento a vantaggio degli altri creditori. Come rilevato dall'Esperto, “*il vantaggio per la [REDACTED] conseguente all'operazione di cessione di ramo d'azienda delineata dal piano, è costituito dallo sgravio di oltre 50 dipendenti e degli oneri per stipendi e contributi maturati a loro favore, nonché dal realizzo di un minimo di liquidità,[...] Occorre inoltre considerare che l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto con [REDACTED] a far tempo dal 26.05.2025 comporterebbe, in caso di mancato perfezionamento della cessione del ramo d'azienda,*

l'inattività ed il conseguente licenziamento del personale ivi impiegato, con aggravio di oneri in capo alla [REDACTED] sia in termini economici che finanziari”.

L'operazione risulta altresì coerente con il progetto di risanamento predisposto per come descritto, sebbene quest'ultimo si trovi ancora in una fase di sviluppo embrionale, per stessa prospettazione dell'Esperto. Inoltre, come chiarito dall'Esperto, l'offerente [REDACTED] si propone come potenziale acquirente con solide garanzie patrimoniali, in quanto conta circa 63 dipendenti ed ha un fatturato nel 2023 di oltre 60 milioni di euro.

Infine, tutti i creditori attenzionati non sono intervenuti nel corso dell'udienza, non essendo pertanto stato manifestato alcun dissenso all'operazione da parte del ceto creditorio.

Tanto chiarito, l'art. 22, comma 1, lett. d) CCII impone al Tribunale di dettare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti e di verificare altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

L'esigenza di tutelare gli interessi coinvolti impone di rispettare il principio di competitività nella selezione dell'acquirente e, pertanto, in presenza offerte aventi ad oggetto il trasferimento verso un corrispettivo in denaro del ramo di azienda, si rende necessario disciplinare le modalità della procedura competitiva finalizzata alla vendita, al fine di garantire che la stessa si svolga nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si reputa, pertanto, opportuno che la vendita del ramo di azienda si tenga con le modalità riportate in dispositivo (che dovranno confluire in un avviso di vendita da pubblicarsi a cura dell'Esperto) garantendo una pubblicità **di almeno 30 giorni** nelle forme di cui al punto 7 (di cui *infra*). Si dispone sin da ora, sempre al fine di tutelare gli interessi coinvolti, che le somme derivanti dalla vendita vengano depositate su di un conto corrente intestato alla ricorrente e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto (o, in alternativa, su un conto *escrow* intestato all'Esperto).

P.Q.M.

AUTORIZZA ai sensi dell'art. 22 comma, 1, lett. d) CCII la cessione del ramo di azienda di seguito descritto, senza gli effetti di cui all'articolo 2560, comma 2, c.c. ma fermo l'art. 2112 c.c., a chi risulterà aggiudicatario all'esito del procedimento competitivo, con la precisazione che, in assenza di offerte, la ricorrente sarà autorizzata ad accettare l'offerta formulata da

██████████ (come modificata in data 28/4/2025), posta alla base del procedimento competitivo (subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nell'offerta stessa);

ADOTTA il seguente regolamento per la partecipazione alla procedura competitiva, che dovrà confluire nell'avviso di vendita da pubblicarsi a cura dell'Esperto

1) DESCRIZIONE DELL'AZIENDA OGGETTO DI VENDITA

Il Ramo di Azienda è costituito da 59 rapporti di lavoro per lo svolgimento delle seguenti attività:

- (i) ricevimento delle merci in osso e conseguente preparazione delle carni per la fase di disossatura e mondatura;*
- (ii) disosso e mondatura delle carni;*
- (iii) confezionamento, insacco, pesatura, incartonamento/bacinella e consegna delle carni a Tonnies;*
- (iv) ispezione e apertura dei colli, ripesatura e rietichettatura, chiusura cartone o bacinella e consegna delle carni a ██████████*
- (v) opportune attività ancillari per lo svolgimento di quanto sopra;*
- (vi) carico e scarico dei camion e posizionamento dei quarti di carne nelle celle di stoccaggio;*
- (vii) lavaggio casse/attrezzature varie.*

Tali lavoratori sono attualmente impiegati per lo svolgimento dei predetti servizi in appalto ad un soggetto terzo.

Il tutto come analiticamente indicato nella documentazione visionabile da tutti i soggetti interessati secondo le regole di seguito indicate.

*Per il lotto il prezzo base d'asta è di euro **405.000,00** (quattrocentocinquemila/00).*

2) CONDIZIONI DELLA VENDITA

Si precisa altresì che il prezzo di aggiudicazione del bene NON è comprensivo di eventuali spese accessorie al trasferimento del Ramo di Azienda e delle spese relative al trasferimento dei contratti di lavoro, che saranno dovute separatamente dall'aggiudicatario.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

Come espressamente previsto dall'art. 22 primo comma lett. d) CCII il trasferimento dell'azienda oggetto di vendita avverrà senza gli effetti previsti dall'art. 2560 secondo comma C.C.

Al presente procedimento di vendita si applica l'art. 2112 con particolare riferimento al trasferimento dei lavoratori subordinati.

Si precisa, altresì, che il presente procedimento di vendita è stato attivato a seguito di un'offerta già pervenuta da soggetto terzo. A tale originario offerente non è stato riconosciuto un diritto di prelazione in sede di gara.

Si precisa, inoltre, che sono espressamente esclusi dal Ramo di Azienda tutti i crediti e debiti, che resteranno a carico della Società, salvo i debiti verso i lavoratori esistenti alla data del trasferimento, che potranno essere posti a carico dell'aggiudicatario con modalità liberatorie per la Società.

La Società non assume alcuna garanzia né responsabilità per l'esistenza, la validità di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impresa, né per la sussistenza, in capo all'aggiudicatario definitivo, di eventuali requisiti speciali per lo svolgimento delle attività aziendali trasferite.

L'aggiudicatario con la partecipazione alla gara rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura e/o titolo, nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la Società da qualsiasi responsabilità per eventuali difformità, vizi, mancanza di qualità promesse o minusvalenze del Ramo di Azienda.

3) **DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**
DISPONIBILE

Al fine di permettere ai soggetti interessati di dar corso ad una compiuta due diligence dei beni oggetto del presente procedimento competitivo, è possibile consultare la documentazione relativa al Ramo di Azienda facendone richiesta di visione all'Esperto.

Con il deposito dell'offerta di partecipazione alla gara, gli interessati accettano tutte le condizioni previste dall'avviso di vendita, tra cui la conoscenza di tutta la documentazione presente.

L'Esperto, si riserva il diritto di negare a propria assoluta discrezione ed in qualsiasi momento, l'accesso alle informazioni aziendali a qualsiasi soggetto.

Si precisa che i documenti disponibili saranno consultabili esclusivamente dai soggetti autorizzati e non sarà ammesso alcun accesso presso gli uffici amministrativi e commerciali della Società, allo scopo di recuperare la predetta documentazione.

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti interessati a partecipare al presente procedimento competitivo dovranno far pervenire le proprie offerte, presso lo studio dell'Esperto, in busta chiusa, contenente al suo interno, a pena di esclusione dal procedimento competitivo:

i) l'offerta irrevocabile, redatta in lingua italiana su modello conforme a quello reperibile presso l'Esperto (allegato all'avviso di vendita), debitamente sottoscritta e comprensiva, nel caso in cui l'offerta sia formulata da una società, della ragione o denominazione sociale, sede legale, delle generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza e dell'indicazione dell'atto che attribuisce i suddetti poteri, nonché:

- della dichiarazione da parte dell'offerente di non essere interdetto, inabilitato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;*
- della dichiarazione dell'offerente di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le condizioni riportate nel presente bando;*
- della dichiarazione dell'offerente di aver preso visione di tutta la documentazione presente o di esentare la Società da ogni responsabilità per la volontaria mancata visione della documentazione societaria inerente il Ramo di Azienda;*
- del certificato camerale ordinario aggiornato o documentazione analoga ove si tratti di società avente sede ubicata al di fuori del territorio della Repubblica italiana, codice fiscale e, qualora sussistente, partita iva dell'offerente;*

ii) alla presentazione dovrà essere allegato ogni altro documento utile a identificare l'offerente e dovrà altresì essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata italiana presso il quale l'offerente intende ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento competitivo;

iii) la ricevuta di bonifico del deposito cauzionale infruttifero che segue.

Tale busta dovrà essere, a pena di esclusione dal procedimento competitivo, sigillata e controfirmata dall'offerente (ovvero dal rappresentante qualora l'offerente sia una società) sul lembo di chiusura, in modo tale che non sia possibile dar corso all'apertura della busta senza alterazione della stessa.

Si evidenzia che l'Offerente originario che ha dato impulso alla presente procedura competitiva dovrà conformare la propria offerta al contenuto del presente Avviso di apertura di procedimento competitivo.

Non saranno ammesse offerte presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando. Non saranno ammesse neppure offerte parziali, nemmeno nel caso di presentazione di offerta congiunta formulata da più soggetti, né offerte in tutto o in parte sottoposte a condizioni o espresse in modo indeterminato o incomplete.

Ogni offerente dovrà depositare entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno non festivo precedente quello delle vendite, presso lo studio dell'Esperto, la ricevuta di effettuato pagamento sul Conto Corrente bancario presso la BANCA DI XXX, Fil. XXX, Iban XXX, di una somma pari al 10,00 % del prezzo da lui proposto da imputarsi a cauzione.

Della data e dell'ora di deposito faranno fede la data e l'ora apposte dal personale della segreteria dello studio, il quale dovrà riportare sulla busta depositata il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, il nome dell'Esperto, la data e l'ora della udienza fissata per l'esame delle offerte, la data e l'ora di ricezione. Non potrà essere apposta nessuna altra indicazione.

Si precisa che il deposito cauzionale infruttifero versato dai partecipanti al procedimento competitivo che non risulteranno aggiudicatari verrà restituito dall'intestatario del conto corrente dopo l'aggiudicazione definitiva del lotto. Diversamente, il deposito cauzionale infruttifero versato dal soggetto che risulterà aggiudicatario del procedimento competitivo

sarà trattenuto a titolo di risarcimento del danno, in caso di mancato adempimento da parte dell'aggiudicatario, fino al momento del completo adempimento delle obbligazioni nascenti dall'aggiudicazione.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.

Le offerte d'acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili e pertanto non potranno essere prese in considerazione offerte diversamente formulate. Qualora l'offerente dovesse ritirarsi per qualsiasi ragione ciò comporterà l'esclusione dalla gara e la perdita della cauzione salvo il maggior danno.

5) SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO

In data XXX ad ore XXX per il lotto, presso lo Studio dell'Esperto, verranno aperte le buste depositate da ciascun partecipante. L'Esperto condurrà una valutazione comparativa in ordine alle offerte ricevute e che risulteranno conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. Si precisa che le offerte ricevute verranno valutate sulla base dell'unico parametro di comparabilità costituito dal maggior prezzo offerto.

Qualora venga presentata un'unica offerta, il bene verrà aggiudicato all'unico offerente.

Qualora vengano presentate più offerte ritenute valide, si procederà ad una gara fra gli offerenti a partire dall'offerta economica più alta fra quelle ricevute, con un rilancio minimo non inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00). L'aggiudicazione avverrà sulla base del maggior prezzo offerto.

Il presente disciplinare prevede espressamente la non applicabilità degli artt. 571 e 572, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui prevedono un'offerta al ribasso.

Il verbale di riunione della Gara non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali (inclusi quelli traslativi) si produrranno solo al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita.

6) PRECISAZIONI ULTERIORI

L'aggiudicazione non comporterà per la Società alcun obbligo di stipulazione dell'atto e non determinerà per l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto al risarcimento danni in

caso di mancata stipulazione per cause non dipendenti dal procedimento di Composizione negoziata della Crisi d'Impresa.

Il subentro dell'offerente aggiudicatario nelle eventuali autorizzazioni e/o concessioni che dovessero far parte del Ramo di Azienda è subordinato all'assenso della Pubblica Amministrazione. Il medesimo, inoltre, dovrà verificare preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari al subentro.

*L'offerente aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del prezzo di aggiudicazione avente ad oggetto il Ramo di Azienda, oltre alle spese a carico dell'aggiudicatario, indicate in precedenza ed (eventualmente), mediante accollo, al netto dell'ammontare dei debiti verso i lavoratori al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita del Ramo di Azienda, **da effettuarsi, entro e non oltre 10 giorni dall'aggiudicazione, presso il conto corrente indicato precedentemente.***

Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione, con ritenzione del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

7) PUBBLICITÀ DELLA VENDITA

Quanto alla pubblicità in funzione della vendita, un estratto del presente avviso dovrà essere redatto e pubblicato, per una sola volta, a cura dell'Esperto e a spese della ricorrente, sulle testate giornalistiche del quotidiano nazionale "il Sole 24 Ore", nonché sul quotidiano "Il Resto del Carlino"; l'avviso dovrà altresì essere pubblicato integralmente su www.astalegale.it, www.asteannunci.it, www.astegiudiziarie.it, www.astagiudiziaria.com, www.ivgmodena.it, e sul Portale delle Vendite Pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia; l'Esperto provvederà altresì ad interessare della pubblicità le associazioni di categoria quali Confindustria.

8) PRIVACY

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente nell'ambito e per le finalità della presente procedura competitiva e, quanto all'aggiudicatario, per il perfezionamento dei successivi atti, nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche n. 679/2016).

* * *

L'asta verrà tenuta presso lo studio dell'Esperto, sito in [REDACTED] Modena (MO), e vi parteciperanno tutti gli offerenti che si sono manifestati interessati all'acquisto dei beni.

Per maggiori informazioni relative alle modalità di partecipazione alle vendite rivolgersi all'Esperto della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa con studio in [REDACTED]

[REDACTED] Tel. [REDACTED], E-mail [REDACTED] e PEC [REDACTED].

* * *

DISPONE che le somme comunque derivanti dalla cessione dell'azienda vengano depositate su di un conto corrente intestato alla ricorrente e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto (o, in alternativa, su un conto *escrow* intestato all'Esperto).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione **urgente** alla ricorrente, all'Esperto e all'Ausiliario.

Modena, 2 maggio 2025.

Il Giudice

Dott.ssa Camilla Ovi